

#### **Art. 34 - Insediamenti terziario-commerciali**

Gli interventi, sia di nuova costruzione sia sugli edifici esistenti, sono normalmente attuabili a seguito di rilascio di Permesso di Costruire o a seguito della formazione di un PA quando il Piano delle Regole ne individui il perimetro o quando il Comune lo ritenga opportuno e ne individui il perimetro.

Escluse le attività di grande struttura di vendita non ammesse sul territorio comunale, per le attività commerciali di vicinato o di media struttura di vendita sono consentiti ampliamenti della superficie di vendita fino al limite di norma. Per esse sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ed ampliamento nel rispetto dei parametri urbanistici di seguito riportati e con il soddisfacimento degli standard richiesti dal Piano delle Regole e nelle quantità stabilite dal Regolamento regionale n.3/2000 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23.07.1999, n.14 per il settore del commercio).

Nelle aree destinate agli insediamenti terziario-commerciali, unitamente alle attività commerciali di vicinato e di media struttura di vendita, sono ammessi punti di vendita al dettaglio, magazzini di vendita all'ingrosso e al dettaglio, uffici terziari, esercizi pubblici, attività d'intrattenimento (spettacoli concerti, ballo, giochi, ecc.), alberghi con relative attrezzature di supporto.

I limiti massimi di edificazione sono i seguenti:

Slp	0,60 mq./mq.
Rc	50%
Dc, De, Ds	v. art.9
H	m.8.00

La quantità complessiva delle aree adibite a standard per attrezzature funzionali ad insediamenti terziario-commerciali è definita all'art.12.

E' sempre ammessa la riconversione da una destinazione terziario-commerciale ad una produttiva, mantenendo le quantità di standard pregresso.

Fino alla predisposizione di apposito studio per la programmazione e lo sviluppo della rete commerciale dei comuni conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, negli ambiti di trasformazione e/o di riqualificazione o nel caso di cambio d'uso, la possibilità di insediamenti commerciali è limitata ai soli esercizi di vicinato, con esclusione della Media e della Grande struttura di vendita.